

Introduzione 01.01.2018

IVA E IMPRESE ESTERE IN SVIZZERA

1. Assoggettamento obbligatorio

Le aziende con un fatturato **globale** annuo di almeno CHF 100'000 che intraprendono operazioni imponibili in Svizzera, sono obbligatoriamente assoggettate all'imposta svizzera sul valore aggiunto e per legge devono avere un rappresentante fiscale in Svizzera.

È esentato chi:

- a. Se non si prevede di raggiungere una cifra d'affari mondiale superiore a CHF 100'000 nei 12 mesi successivi alla prima volta che si esegue una prestazione sul territorio svizzero
- b. Realizza sul territorio svizzero o all'estero una cifra d'affari inferiore a CHF 100'000.- annui proveniente da prestazioni che sono escluse dall'imposta (allegato elenco)
- c. Oltre a chi realizza prestazioni escluse (v.pto a), eseguono prestazioni per le quali sono esentate dall'assoggettamento ai sensi dell'art. 10 cpv 2 lettera b. E più precisamente chi esegue su territorio Svizzero prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto.
Esclusione chi fornisce servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti.
- d. Chi esegue sul territorio Svizzero una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
 1. Prestazioni esenti (v. distinta allegata)
 2. Prestazioni di servizi eseguiti su territorio Svizzero, ma a destinatari che hanno la sede o domicilio all'estero. Fatta eccezione dei servizi in materia d'informatica o telecomunicazioni, (v. pto b) e quanto disposto dall'art. 8 cpv 2 LIVA
 3. Fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero

2. Fine assoggettamento

Alla fine dell'anno civile in cui l'azienda esegue per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero o che raggiunge il limite di cifra d'affari di CHF 100'000.- annua mondiale

3. Obblighi

- a) Nomina di un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in Svizzera
Il rappresentante fiscale NON assume gli obblighi del debito fiscale dell'impresa estera
- b) Garanzia
Al momento dell'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA l'impresa estera deve fornire una garanzia a copertura degli importi dovuti per legge.
La garanzia può essere
 - In forma di fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera
 - Pagata in contanti

Calcolo importo di garanzia:

- 3% dell'ammontare atteso di cifra d'affari imponibile realizzata in Svizzera
- Importo minimo: CHF 2'000.-
- Importo massimo: CHF 250'000.-

4. TIMAfid Sagl quale rappresentante fiscale

- a) Cosa comprende il mandato
- Verifica dell'imposizione in Svizzera
 - Esecuzione del processo di iscrizione
 - Domiciliazione fiscale e evasione della corrispondenza ordinaria con l'AFC
 - Redazione e presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, dietro presentazione dei dati necessari da parte del mandante
 - Redazione della riconciliazione annuale IVA
 - Conservazione documenti commerciali inerenti la dichiarazione IVA
- b) Cosa è considerato extra
- Supporto nelle questioni burocratiche con l'AFC
 - Assistenza in occasione di controlli IVA da parte dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni
 - Pratiche amministrative extra necessarie per la corretta redazione dei rendiconti
 - Consulenze extra che esulano da quanto sopra indicato
 - Spese vive